

COMPENSAZIONE DEI CREDITI CERTIFICATI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA P.A. CON LE CARTELLE DI PAGAMENTO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il presente elaborato riepiloga la disciplina relativa all'utilizzo in compensazione dei crediti certificati vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi.

In particolare, viene analizzata, evidenziandone le differenze:

- ❖ la disciplina "a regime", ai sensi dell'art. 28-quater del DPR 602/73 e dei relativi provvedimenti attuativi (D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012);
- ❖ la disciplina "speciale" per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 12 co. 7-bis del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, e del relativo decreto attuativo (DM 24.9.2014, pubblicato sulla G.U. 10.10.2014 n. 236).

LA DISCIPLINA "A REGIME" AI SENSI DELL'ART. 28-QUATER DEL DPR 602/73

L'articolo 28 quater del DPR 602/73 permette di compensare i debiti iscritti a ruolo con i crediti per forniture e appalti verso gli enti pubblici.

Possono essere compensati debiti in cartella, avvisi di accertamento e avvisi di addebito notificati entro il 31 dicembre 2012.

Possono chiedere la compensazione non solo i soggetti iscritti al registro delle imprese, ma anche i professionisti e le associazioni.

La compensazione deve essere effettuata con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, in particolare maturati nei confronti delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali (con limitazioni se commissariati) e degli enti del servizio sanitario nazionale (con limitazioni se commissariati).

LA DISCIPLINA "SPECIALE" PER L'ANNO 2014, AI SENSI DELL'ART. 12 CO. 7-BIS DEL DL 23.12.2013 N. 145, CONV. L. 21.2.2014 N. 9, E DEL RELATIVO DECRETO ATTUATIVO (DM 24.9.2014, PUBBLICATO SULLA G.U. 10.10.2014 N. 236).

Con l'emanazione del D.M. 24 settembre 2014 del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2014, ed in vigore dalla medesima data, in attuazione dell'art.12, co.7-bis, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 (cd. "Decreto Destinazione Italia") diventa operativa la compensazione, da effettuare a partire dal 10 ottobre 2014, fra i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A., e le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 marzo 2014.

Il citato D.M. 24 settembre 2014, richiamando la disciplina generale del citato art.28-quater, ha, in sostanza, ulteriormente prolungato al 31 marzo 2014 il termine relativo alla notifica delle cartelle di pagamento (in precedenza fissato al 30 settembre 2013 dall'art.40 del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014), che possono essere compensate con i crediti verso la P.A..

Tale estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 10 ottobre 2014, data di entrata in vigore del D.M. 24 settembre 2014.

In ogni caso, restano validamente eseguite, in base alla disciplina previgente, le compensazioni già effettuate dal 1° gennaio 2014 al 9 ottobre 2014 (ossia fra le cartelle di pagamento notificate fino al 30 settembre 2013 ed i crediti verso la P.A.), ovvero in periodi anteriori.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Compensazione dei crediti verso la P.A. con le cartelle di pagamento - evoluzione normativa

notifica cartella di pagamento	periodo di compensazione	riferimento normativo
entro il 30.04.2012	dal 06.11.2012 al 31.12.2014	D.M. 19 ottobre 2012
entro il 31.12.2012		art.9, co.02, D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013
entro il 30.09.2013		art.40 D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014
entro il 31.03.2014		D.M. 24 settembre 2014

LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Il primo passo per poter effettuare la compensazione è ottenere la certificazione del credito. Questa viene rilasciata collegandosi all'apposita piattaforma informatica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso cui bisogna accreditarsi seguendo le indicazioni.

L'indirizzo di accesso alla piattaforma è il seguente:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>

La certificazione dei crediti deve essere richiesta alle PA debtrici che però, in base a quanto disposto dal DL 35/2013 convertito in L 64/2013, da quest'anno hanno l'obbligo di comunicare ai propri debitori i loro crediti al 31 dicembre entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Per richiedere la certificazione o ottenere la comunicazione del debito bisogna quindi accreditarsi sulla piattaforma.

L'accredito prevede l'immissione delle «generalità» dell'impresa e, come sempre in questi casi, il rilascio di codici personali di accesso alla piattaforma. Se professionisti o associazioni, l'accredito deve essere richiesto alla PA debitrice.

L'OPERAZIONE DI COMPENSAZIONE

Una volta ottenuta la certificazione del credito o la comunicazione del debito, il creditore, supponiamo una impresa, può chiederne l'utilizzo per compensare totalmente o parzialmente i debiti a ruolo.

Per fare questa operazione, l'impresa dovrà presentare ad Equitalia la certificazione e l'istanza di compensazione.

La certificazione può essere presentata in forma cartacea o attraverso gli estremi identificativi (numero certificazione e codice di controllo). Equitalia verifica che la data indicata dalla PA come quella per il pagamento del debito sia successiva a quella della presentazione della richiesta di compensazione, condizione essenziale per effettuare l'operazione.

Nell'istanza invece l'impresa potrà indicare le posizioni debitorie, scadute o a scadere, che intende estinguere. In mancanza di tale indicazione, l'agente compenserà i debiti con criterio cronologico, partendo dal più remoto.

L'Agente entro il giorno successivo alla presentazione dell'istanza verifica la sussistenza della certificazione in piattaforma e in caso positivo vi annota l'operazione, in pari data. Da notare che sono dovuti l'aggio e gli interessi di mora maturati fino alla data della compensazione.

A questo punto l'Agente invia tre comunicazioni, via posta elettronica (ove disponibile, certificata):

- al contribuente, indicando data, importo e ripartizione della compensazione;

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- alla PA debitrice, indicando data della compensazione e importo compensato (quindi in definitiva l'ammontare del credito ceduto). La PA ha un termine per la liquidazione;
- all'ente impositore, indicando data, importo e ripartizione della compensazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A., quali:

1. la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti (art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973 come modificato dall'art.39, co.1, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 - cd. "Decreto Spending review"- compensazione dei crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell'adesione alle forme di deflazione del contenzioso);
2. la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'IVA - art.38-bis del D.L. 66/2014). In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2013 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro).

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it